

**IL MATRIMONIO**

**Matrimonio Civile**

Il matrimonio con rito civile viene celebrato avanti al Sindaco o suo delegato, presso la sede municipale in Piazza Castello n. 25 e nella Torre Gonzaghesca previo pagamento.

**Matrimonio Religioso**

Il matrimonio con rito religioso viene celebrato avanti il Ministro di culto. L’ufficiale di stato civile alle fine delle procedure sotto indicate rilascerà il nulla osta al matrimonio (certificato di avvenute pubblicazioni) che andrà consegnato all’autorità religiosa che celebrerà il matrimonio.

**Matrimonio del cittadino straniero in Italia**

I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.

**Le Pubblicazioni di matrimonio**

Sono un atto indispensabile per contrarre il matrimonio (salvo dispensa o riduzione per gravi motivi) consistente in un annuncio, il cui scopo è di dare notizia dell'intenzione di due persone di sposarsi, in modo che chiunque conosca l'esistenza di eventuali impedimenti possa proporre la propria opposizione. Sono affisse, dal 1-1-2011 solamente all’albo pretorio on-line sul sito web del Comune di Ceresara ( www.comune.ceresara.mn.it ).

**Modalità di richiesta del cittadino**

La richiesta di pubblicazioni di matrimonio con rito civile, cattolico o acattolico deve essere presentata direttamente dagli interessati o da persona munita di apposito incarico (procura), all'ufficio di Stato Civile con anticipo di circa 60 giorni rispetto alla data prevista per il matrimonio stesso.

**Requisiti dei richiedenti**

Essere, almeno uno dei due nubendi, residente a Ceresara. Gli sposi devono avere raggiunto la maggiore età o, in caso contrario, devono avere ottenuto dal Tribunale dei Minorenni il decreto che li ammette al matrimonio (per ottenerlo è indispensabile aver compiuto il 16° anno di età);

Non devono essere interdetti per infermità di mente;

Devono essere liberi di stato;

Non devono sussistere tra loro rapporto di parentela, affinità, adozione o affiliazione nei gradi che vietano il matrimonio.

Se tale rapporto esiste ed è dispensabile, occorre dispensa del Tribunale competente. (Vedi art. 87 del C.C.) Nessuno dei due deve aver subito condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altro;

Per la donna: che siano trascorsi 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del precedente vincolo eventualmente contratto, ovvero che abbia ottenuto dal Tribunale dispensa dall'impedimento. Il divieto non sussiste nei casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili siano stati pronunciati dopo una separazione protrattasi da almeno tre anni (in base all'art.3, n.2 lettere b) ed f) della Legge 1/12/1970, n.898), ovvero quando il matrimonio non è stato consumato, oppure è stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

**Documentazione occorrente**

I richiedenti devono presentarsi allo sportello muniti di un documento di identità valido e possono incaricare altra persona munita di procura (atto reso davanti a un notaio).

Inoltre:

**PER IL MATRIMONIO DA CELEBRARE CON RITO CIVILE:**

La documentazione inerente il procedimento viene acquisita direttamente dall’Ufficiale di Stato Civile.

**PER IL MATRIMONIO DA CELEBRARE CON RITO RELIGIOSO, O ALTRO CULTO AMMESSO:**

I futuri sposi devono presentare la richiesta di pubblicazione rilasciata dal parroco o altro ministro di culto ammesso, preventivamente contattato dagli stessi. Trascorsi 11 giorni dalla pubblicazione deve essere ritirato il nulla osta da consegnare al parroco.

**PER I MINORENNI CHE ABBIANO COMPIUTO 16 ANNI**:

Occorre presentare una copia del provvedimento di ammissione al matrimonio che deve essere richiesto dall'interessato al Tribunale per i Minorenni di Brescia.

**PER I CITTADINI STRANIERI**:

Occorre presentare il nulla osta al matrimonio, rilasciato dall'Ambasciata o dal Consolato del Paese di appartenenza. Il documento va legalizzato dal Consolato Italiano nello stato di appartenenza, se il cittadino è residente all’estero (quando la legalizzazione è prevista). Se il cittadino straniero è residente in Italia può richiedere il nulla osta all’Ambasciata straniera in Italia e provvedere alla sua legalizzazione presso la Prefettura di Mantova.

**PER IL MATRIMONIO CIVILE DA CELEBRARE IN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA DI UNO DEGLI SPOSI O ALL'ESTERO DA CITTADINI DI CUI UNO SIA RESIDENTE A CERESARA:**

Dopo 11 giorni dalla pubblicazione, l'ufficio di Stato Civile rilascia, su richiesta motivata degli interessati, la delega necessaria alla celebrazione in altro Comune (in Italia) o il certificato di eseguite pubblicazioni per il Consolato, (all'estero) se queste non siano state richieste direttamente dall’Autorità straniera. In questo caso l’ufficio provvede direttamente alla spedizione.

**Iter**

La pubblicazione di matrimonio decorre dal giorno successivo a quello della richiesta; rimangono esposte per 8 giorni consecutivi. Trascorsi i successivi 3 giorni senza che siano state presentate eventuali opposizioni, l'ufficio di Stato Civile redige il certificato di eseguite pubblicazioni. Per il matrimonio civile, gli interessati concordano con l’ufficio la data e l’ora del matrimonio, e scelgono il regime patrimoniale. Se non viene scelto espressamente il regime si separazione dei beni, automaticamente s'intende scelto il regime di comunione. Per il matrimonio religioso, la scelta del regime patrimoniale deve essere comunicata al parroco o al ministro di culto che celebra il matrimonio.

**Contribuzione a carico del cittadino**

L’atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 + € 16,00 per la richiesta di pubblicazione nell’eventuale altro comune di residenza se i nubendi non sono entrambi residenti a Ceresara.

**Validità**

Il certificato di eseguita pubblicazione è documento valido per contrarre matrimonio ed ha validità di 6 mesi. Trascorso il termine di validità le pubblicazioni si considerano come non avvenute e dovranno essere nuovamente richieste per poter contrarre matrimonio.

**Normativa di riferimento**

D.P.R. 3.11.2000 N. 396 art. 50 e seguenti. Codice civile

**Notizie utili sul Regime Patrimoniale**

Il regime patrimoniale determina la regolamentazione giuridica degli acquisti effettuati dai coniugi durante il rapporto matrimoniale.

**Comunione Dei Beni**

Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione legale dei beni. Comporta che i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente entrino a far parte di un unico patrimonio comune ai due coniugi, i quali, indipendentemente dall'apporto reale di ognuno, ne sono proprietari al 50%. Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente al matrimonio e i beni personali elencati nell'art. 179 del Codice Civile.

**Separazione Dei Beni**

Il Regime di Separazione dei beni comporta che ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e ne mantiene il godimento e l'amministrazione esclusiva. I coniugi possono scegliere il regime della separazione dei beni: • al momento della celebrazione del matrimonio, rendendo apposita dichiarazione al celebrante (Ufficiale di Stato Civile, Parroco o altro Ministro del Culto. Si consiglia comunque di comunicare la scelta del regime qualche giorno prima della celebrazione del matrimonio); • successivamente al matrimonio, con convenzione stipulata davanti ad un notaio; • prima del matrimonio, a mezzo di apposita convenzione stipulata davanti ad un notaio (la convenzione deve essere prodotta all'ufficiale di Stato Civile al momento della celebrazione o della trascrizione del matrimonio) .

**Nota Bene**

Qualora sia necessario provare il regime patrimoniale dei coniugi occorre richiedere un estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, che riporta le annotazioni suddette, con gli estremi essenziali degli atti che producono le variazioni al regime della comunione legale dei beni. Il regime automatico della comunione legale dei beni non viene annotato sull'atto di matrimonio. Per quanto attiene alle singole clausole delle convenzioni e allo specifico contenuto delle sentenze, occorre invece rispettivamente rivolgersi al notaio rogante o acquisire presso i Tribunale copia della sentenza.

**Modulistica**

L'apposita modulistica è disponibile presso lo sportello dell'ufficio competente.

**Dove rivolgersi:**

All’Ufficio dello Stato Civile sito al piano terra del palazzo municipale, Tel. 0376814011, Fax: 0376814029, pec: [ceresara.mn@legalmail.it](mailto:ceresara.mn@legalmail.it).

**Quando:**

dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 13 ed il Sabato dalle 8 alle 12.

**Addetto:**

Responsabile di posizione organizzativa sig. Roberto Vignoli.